

BOZZE DI STAMPA

26 luglio 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2018 (944)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 2, inserire il seguente:

«2-bis.) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);».

Art. 3

3.3

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Al comma 1, lettere da f) a i), sopprimere le parole: «ove necessario».

3.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «ove necessario».

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: «, ove necessario»;

lettera h), sopprimere le parole: «, ove necessario»;

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove necessario».

3.6

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

ORDINE DEL GIORNO

G3.400

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Senato il disegno di legge 944-A recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

l'articolo 3 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 cosiddetta "direttiva PIF (protezione interessi finanziari)". Il termine per il recepimento della Direttiva è il 6 luglio 2019;

in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera g) prevede quale criterio di delega, che sia prevista un'aggravante, ove necessario, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale, ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI;

i decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta da due o più persone ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI (che non corrisponde ai nostri reati associativi) e le relative circostanze aggravanti per i reati fine commessi nell'ambito di tale organizzazione;

potrebbe essere questa una concreta occasione per risolvere con un intervento legislativo, riconducibile all'attuazione della presente delega, i problemi applicativi ed i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all'aggravante di reato transnazionale, introdotta dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006 n.146 di ratifica della Convenzione Onu di Palermo del 2000 e oggi inserita nel codice penale all'articolo 61-*bis*, che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutti quei reati alla cui realizzazione "abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato";

considerato che:

la parola "contributo" contenuta nel 61-*bis* c.p., fin dalle prime applicazioni, ha fatto sorgere contrasti interpretativi circa l'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità ai reati associativi. Un primo orientamento riteneva sufficiente l'operatività dell'associazione in più di uno Stato. Un successivo orientamento, al contrario, sosteneva l'ontologica e concettuale incompatibilità sulla ovvia considerazione che non può ipotizzarsi l'esistenza di

un gruppo criminale organizzato che contribuisca (secondo la formulazione del 61-*bis* c.p.) all'esistenza di sé stesso (associazione per delinquere), pertanto la circostanza aggravante poteva essere applicata soltanto ai reati fine dell'associazione;

il contrasto giurisprudenziale venne risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza Adami n. 18374 del 31 gennaio 2013, stabilì il seguente principio: "La speciale aggravante di cui all'art. 4 legge 16/3/2006 n. 146 (oggi art. 61-*bis* c.p.) è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa";

la locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale;

in questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che "gruppo criminale organizzato" e associazione per delinquere siano due entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per tale ragione l'aggravante della transnazionalità sia applicabile alle fattispecie associative solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dall'associazione per delinquere appunto) operante in più di uno Stato;

tenuto conto che:

sorgono dunque in giurisprudenza una serie di dubbi interpretativi: il concetto di alterità tra l'associazione per delinquere e il gruppo criminale organizzato è da considerarsi ad esclusivo appannaggio delle fattispecie associative, ovvero al contrario, costituisce principio generale valido anche allorquando l'aggravante acceda ai reati fine dall'associazione per delinquere? E per l'effetto, potrà dirsi configurabile l'aggravante nei reati fine dell'associazione allorquando il gruppo criminale organizzato sia esso stesso l'associazione per delinquere? È necessario che il contributo venga prestato anche solo da un singolo componente del gruppo ovvero è richiesto il coinvolgimento di più di un soggetto ovvero dell'intero gruppo? Rileva che tale contributo debba riguardare l'ordinaria attività criminosa del gruppo o può essere anche di diversa natura? Tutti interrogativi che, allo stato, rimangono senza risposta;

non può non evidenziarsi, inoltre, il paradossale esito derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite: la diretta conseguenza del principio di alterità tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una pena più severa ad una associazione per delinquere italiana adiuvata da un gruppo transnazionale, rispetto a quella che potrebbe riconoscersi ad un'unica associazione italiana operante oltre i confini nazionali, magari dotata di una struttura ampia e complessa e con basi operative in vari Stati esteri, nonostante in questo ultimo caso il disvalore penalistico risulti di gran lunga superiore;

come è possibile, ci si chiede, combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere le associazioni per delinquere italiane operanti oltre i propri confini nazionali? Paradossalmente, sarebbe più logico, e più coerente con gli scopi e con la ratio della istituenda Procura Europea

che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie associative oltre che nei reati fine.

Impegna il Governo

a delimitare con precisione i confini della aggravante della transnazionalità e superare definitivamente tutte le incongruenze generate dall'attuale oscura formulazione testuale dell'art. 61-*bis* c.p. e a creare una nuova aggravante speciale, riferita esclusivamente ai reati associativi la quale, privata del riferimento causale al concetto di "contributo", si limiti a punire la dimensione transnazionale della struttura organizzativa in quanto foriera di un *quid pluris* di pericolosità e dunque di un maggiore disvalore penalistico.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

4.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera i) sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «integrazioni».

4.400

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale («Eurojust»).

11-ter. I decreti legislativi di cui al comma 11-bis sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

11-quater. Nell'esercizio della delega di cui al comma 11-bis, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo status del membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

b) individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

c) individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

d) istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

e) prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

f) apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727 con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

11-quinquies. Dall'attuazione dei commi *11-bis*, *11-ter*. *11-quater*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

ORDINI DEL GIORNO

G4.200

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione, contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, volti ad attuare la direttiva n. 2017/1371 - c.d. *direttiva PIF*; l'articolo 3 mira a recepire detta direttiva sul piano del diritto penale

sostanziale, mentre l'articolo 4 ne prevede il corrispondente adeguamento sul piano processuale;

l'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi volti all'adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (c.d. EPPO -*European Public Prosecutor's Office*), al fine di armonizzare il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali e gli aspetti procedurali della cooperazione;

la competenza dell'EPPO è determinata attraverso il rinvio alla suddetta direttiva ((UE) 2017/1371) che comprende tutti i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, sia sul versante delle entrate che delle uscite, incluse le frodi all'IVA, le condotte di corruzione attiva e passiva e quelle di appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, comprese quelle di partecipazione ad un'organizzazione criminale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), solo qualora tale attività criminale sia incentrata sulla commissione dei c.d. reati PIF. All'EPPO è attribuita anche la competenza c.d. «ancillare», potendo infatti procedere nei confronti di qualsiasi altro reato «indissolubilmente legato» e connesso a un reato PIF (a determinate condizioni previste dal regolamento);

si rende necessaria una Procura europea per coordinare le indagini nazionali e transfrontaliere sui reati PIF e le frodi a livello comunitario con competenza giurisdizionale esclusiva, in quanto gli attuali organi investigativi della Ue non possono promuovere l'azione penale o svolgere indagini nei casi di frode - organismi con cui l'EPPO dovrà comunque cooperare (*Olaf* - Ufficio per la lotta antifrode - *Eurojust* - Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale - *Europol* - Ufficio europeo di polizia);

la formazione della struttura dell'EPPO ha carattere progressivo in quanto la Procura europea non potrà operare prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento, ossia il 21 novembre 2020; inoltre, per la sua entrata in funzione si dovrà tener conto anche delle attività propedeutiche, dalla selezione dei procuratori Ue e del procuratore capo, fino all'adozione del regolamento interno e degli altri atti di normazione secondaria cui è rimessa la disciplina di numerose scelte inerenti l'esercizio dell'azione penale;

i lunghi anni di negoziato per l'istituzione della Procura europea hanno condotto a un Regolamento di compromesso, evidenziando come l'EPPO non costituisca un punto di arrivo ma di partenza verso più ambiziosi obiettivi; tra questi, quello di un fronte comune europeo che includa *law enforcement*, scambio di informazioni di *intelligence*, contrasto alla grande criminalità transfrontaliera;

nell'attesa di un'effettiva operatività dell'EPPO, sono già state avanzate proposte dirette a un allargamento della competenza della Procura europea, al fine di ricomprendervi anche i più gravi reati transnazionali tra cui il terrorismo, così come consentito dall'ultimo comma dell'articolo 86 TFUE, richiedendone a tal fine l'unanimità del Consiglio europeo;

L'Italia ha un particolare interesse, anche per la sua posizione geo strategica, a collocarsi in prima fila sul fronte della richiesta di estensione del mandato dell'EPPO anche ai reati di terrorismo; il nostro Paese, grazie anche al prezioso bagaglio di esperienza maturata nel tempo nella lotta al terrorismo e al criminalità organizzata anche di stampo mafioso, ha una vocazione naturalmente privilegiata atta a far evolvere l'azione giurisdizionale della Procura europea anche in materia di contrasto di crimini a carattere sovranazionale; in tale direzione, si rende necessario continuare con determinazione a coltivare una visione ambiziosa per la cooperazione europea, anche a livello giudiziario;

rilevano, in tal senso, le intenzioni espresse sia dal Parlamento europeo che dai numerosi Ministri intervenuti in sede di Consiglio al momento della formale adozione del Regolamento, nonché il recente Discorso sullo Stato dell'Unione europea del Presidente della Commissione del 12 settembre 2018, in occasione della presentazione della comunicazione (COM(2018)641), il cui allegato reca un'iniziativa per l'eventuale decisione del Consiglio europeo volta ad estendere le competenze della Procura europea a reati di terrorismo che interessano più di uno Stato membro,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nelle more dell'entrata in funzione operativa della Procura europea prevista non prima del 2021, nell'ambito dei negoziati in corso e in tutte le competenti sedi europee, per rafforzarne l'ambito di intervento, in favore dell'estensione del suo mandato anche ai reati di terrorismo, in aderenza al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 86, paragrafo 4), il quale prevede la possibilità di ampliarne le competenze allo scopo di includere tra le sue attribuzioni i reati gravi che colpiscono più di uno Stato membro.

G4.400

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Senato il disegno di legge 944-A recante " Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

un'efficace protezione degli interessi finanziari europei non può più prescindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivisione di norme incriminatrici e procedurali, di valori e di istituzioni. Questa presa di coscienza ha finalmente determinato l'Unione Europea a promuovere nuovi strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata consistenti

in reati ed indagini comuni, nell'istituzione dell'Ufficio della Procura Europea (EPPO);

le attività degli organismi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di Europol e di Eurojust, organismi comunitari pagano un deficit di coordinamento e di scambio di informazioni;

i rapporti di cooperazione sono disciplinati dall'art. 3 par. 3 del Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio, che li esplicita all'art. 100;

considerato che:

appare assolutamente necessario l'adeguamento dell'ordinamento interno al nuovo Regolamento (UE) 2018/1727, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per cooperazione giudiziaria penale - "Eurojust";

impegna il governo ad adeguare l'ordinamento interno alla predetta fonte normativa sovranazionale, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:

a) definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo status del membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

b) individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

c) individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

d) istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

e) prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

f) apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727 con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.400 (già 5.0.1/1)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

6.401 (già 5.0.1/2)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Sopprimere il comma 4.

6.402 (già 5.0.1/3)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Sopprimere il comma 5.

6.403 (già 5.0.1/4)

TESTOR, CALIENDO

Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.404 (già 5.0.1/5)

TESTOR, CALIENDO

Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.405 (già 5.0.1/6)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

«s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»;

b) *alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;*

c) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

Art. 7

7.200 (già 6.2)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «del 17 maggio 2017» inserire le seguenti: «da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.201 (già 6.3)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANHEU

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 9

9.200 (già 8.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANHEU

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti

per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;».

9.201 (già 8.2)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica».

Art. 11

11.200 (già 10.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n.

281», *con le parole*: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281» .

Art. 12

12.200 (già 11.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole*: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281».

12.400 (già 11.4/28)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

12.401 (già 11.4/31)

GINETTI

Al comma 3, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti*: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» *fino alla fine della lettera.*

12.404 (già 11.4/36)

DURNWALDER

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «quale autorità competente», con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti».

12.402

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da «nonché nei settori» fino alla fine della lettera.

12.403

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «e alle pratiche» fino alla fine della lettera.

12.201 (già 11.3)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera i), sopprimere la parola «amministrative».

ORDINE DEL GIORNO

G12.400

FANTETTI, TESTOR, GALLONE, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTHEU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

considerato che:

la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché il contrasto dei fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*") sono azioni non più prorogabili per garantire la tutela di molte aziende italiane che operano nel campo della ristorazione e fanno del "*Made in Italy*" il loro *core business*;

salvaguardare la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana in Europa attraverso un riconoscimento giuridico dei ristoranti italiani all'estero consentirebbe a centinaia di imprese di operare nel mercato vedendo tutelate le ricette ed i prodotti italiani ufficialmente riconosciuti dall'UE come i prodotti DOP, DOC, DOCG e IGT;

sarebbe opportuno, al fine di tutelare migliaia di esercizi pubblici all'estero che offrono prodotti distintivi della nostra cultura enogastronomica, istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero nel quale prendessero parte alti rappresentanti dei Ministeri, dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Federazione italiana pubblici esercizi, dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo e della Conferenza unificata Stato-Regioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero;

a valutare l'opportunità di definire, attraverso un intervento normativo e compatibilmente con quanto previsto dalle norme comunitarie, un riconoscimento giuridico del "ristorante italiano nel Mondo - Europa" .

EMENDAMENTI

Art. 13

13.200 (già 12.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Al comma 2 sostituire le parole: «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «acquisito il parere della Conferenza Unificata».

13.201 (già 12.2)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo principi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravii di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti».

Art. 14

14.200 (già 13.1)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI,
PITTELLA

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per man-

cato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

14.201 (già 13.2)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

14.202 (già 13.3)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere infine il seguente periodo: «anche attraverso etichettatura o utilizzo di schede tecniche per l'identificazione dei materiali che ne compongono le diverse parti».

14.203 (già 13.4)

GINETTI, FERRAZZI, PITTELLA, FEDELI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.204 (già 13.5)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed individuare misure per la gestione adeguata, in linea con la gerarchia dei rifiuti, di quelli non ulteriormente riciclabili provenienti dal trattamento;».

14.205 (già 13.9)

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «riformare», con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».*

14.206 (già 13.10)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTAEU

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

14.207 (già 13.11)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTAEU

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione», inserire le seguenti: «e rendicontazione».

14.208 (già 13.12)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTAEU

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851», aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coin-

volti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

14.209 (già 13.14)

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

14.210 (già 13.15)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTHEU

Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

14.211 (già 13.16)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA, NUGNES

Al comma 1, alla lettera c), alinea, dopo le parole: «gestione dei RAEE» inserire le seguenti: «, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.212 (già 13.17)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/849» inserire le seguenti: «sulla base di principi di semplificazione, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;».

14.213 (già 13.18)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANHEU

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione» inserire le seguenti: «e rendicontazione».

14.214 (già 13.19)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANHEU

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851» aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

14.215 (già 13.20)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, nel quadro del regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della citata direttiva 2008/98/CE, adeguate forme di promozione ed incentivazione della raccolta dei RAEE, sia in senso quantitativo che qualitativo, nonché, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, della progettazione dei prodotti e dei loro componenti orientata alla riduzione degli impatti ambientali ed all'uso efficiente delle risorse».

14.216 (già 13.21)

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuare misure per la promozione del riutilizzo e la semplificazione della preparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, precisando in particolare: i soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, le operazioni da eseguire, i requisiti e gli *standard*, anche tecnici e di prodotto, delle apparecchiature preparate per il riutilizzo, le relative norme da rispettare in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente, nonché le garanzie da fornire obbligatoriamente all'acquirente del prodotto rigenerato, prevedendo lo scambio obbligatorio di informazioni tra i produttori originari dell'apparecchiatura e gli operatori della preparazione per il riutilizzo;».

14.217 (già 13.22)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «individuare misure» inserire le seguenti: «e incentivi».

14.400

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «e dei loro componenti», inserire le seguenti: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo riguardo i piccoli elettrodomestici,».

14.218 (già 13.25)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;».

14.219 (già 13.26)

BERUTTI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) individuare misure per la promozione del ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro "uno contro zero" almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)».

14.401

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto anche ad introdurre l'obbligo ai produttori di autovetture o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una sanzione amministrativa a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.»

14.402

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto anche ad introdurre la responsabilità finanziaria e una sanzione amministrativa per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti.»

14.403

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), numero 2), il Governo è tenuto anche ad introdurre obiettivi minimi di riutilizzo.»

Art. 15

15.200 (già 14.3)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento (UE) 2017/997».

15.201 (già 14.5)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo:
«con un sistema di controllo e analisi, individuando le autorità competenti».*

15.202 (già 14.6)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: «depurazione delle acque reflue» inserire le seguenti: «entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

15.203 (già 14.9)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute».

ORDINI DEL GIORNO

G15.200

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 15 e 16 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

in molte aree costiere italiane il fenomeno dello spiaggiamento di biomasse vegetali e di residui di posidonia è percepito da sempre come un problema che crea disagi per cittadini, bagnanti, gestori degli stabilimenti balneari e infine per gli amministratori locali alle prese con la raccolta delle biomasse spiaggiate e con elevati oneri per il loro smaltimento;

il progetto LIFE09 ENV/IT/000061 «*Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainability*» (P.R.I.M.E.), finanziato dalla Commissione europea, ha individuato l'importanza ecologica della posidonia nell'ambito dell'eco-sistema marino e costiero, le problematiche legate allo spiaggiamento dei residui e possibili soluzioni per la gestione delle stesse biomasse spiaggiate;

tra le strategie di intervento individuate, compatibilmente con la fruizione delle spiagge, si menzionano: il mantenimento il loco delle *banquettes* di biomassa spiaggiata per un'azione protettiva contro l'erosione costiera e una riserva trofica e fonte di carbonio e nutrienti sempre disponibile per molti organismi marini o ancora l'utilizzo dei cumuli di posidonia per interventi di ripristino dunale e ripascimento delle spiagge previa vagliatura e caratterizzazione;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more della revisione della disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto, a prevedere l'inclusione delle biomasse vegetali e di posidonia spiaggiate nell'elencazione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che ne escluda il conferimento in discarica.

G15.400

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

premesso che:

nell'ambito dei procedimenti necessari all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche assume un rilievo primario il tema della gestione delle terre e rocce da scavo;

tale aspetto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), il detto D.P.R. prevede la necessità che sia predisposto un Piano di utilizzo da presentare all'Autorità competente prima della conclusione del procedimento di VIA;

rilevato che:

una semplificazione necessaria in materia di approvazione del progetto per la realizzazione di una infrastruttura pubblica consiste nell'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue;

le difficoltà che derivano dall'assenza di tale raccordo vanificano la possibilità di giungere in tempi certi a una positiva conclusione dell'*iter* inerente al Piano di utilizzo per ragioni che non attengono a un'inadeguata qualità del materiale o a impatti negativi sull'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare i presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, prevedendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà;

a valutare l'opportunità di consentire, attraverso la semplificazione dei presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto, con conseguenti risparmi sia sul fronte temporale, che economico.

G15.401

GALLONE, TESTOR, BERUTTI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

premesso che:

con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. A seguito di tale nomina si è messo in moto, per ciascuno dei 80 siti assegnati, il processo di bonifica/ messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il "fare veloce ma correttamente" alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate;

il risanamento dei territori avviene ora secondo uno specifico schema organizzato e articolato con una metodologia collaudata da un anno e mezzo di attività dall'inizio di questa missione e dalla nomina del Commissario attraverso la messa a disposizione di risorse umane e economico-finanziarie previste con un'apposita *task-force* che l'Arma dei Carabinieri ha affiancato al Commissario per tali compiti. Si può affermare che si è messo a punto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate. Una metodologia che unisce la realizzazione degli interventi di risanamento e restituzione dei territori alle collettività all'accertamento delle responsabilità, alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative. Elementi essenziali sono altresì la condivisione delle scelte e il rispetto dei tempi, attraverso la pianificazione delle attività con rigorosi cronoprogrammi e il coinvolgimento degli Enti centrali e territoriali attraverso la cooperazione. Questi criteri hanno creato una modalità di azione agile ed efficace che ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di infrazione dal 24 marzo 2017 data di nomina del Commissario di n. 34 discariche abusive, concretizzando nei due anni di mandato del Commissario un risparmio di sanzione annua sulla penalità inflitta all'Italia pari a € 13.600.000, suddivisi per semestralità di interventi;

tale attività è stata possibile soprattutto attraverso la stipula di 30 specifici protocolli di collaborazione con organismi centrali e territoriali, di cui 13 con altrettante stazioni appaltanti, tra i quali meritano particolare menzione il Protocollo di Legalità con il Ministero dell'Interno, quello di colla-

borazione con l'ISPRA-SNPA, il Protocollo di Vigilanza Collaborativa con l'ANAC, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'uno, relativamente al supporto logistico e finanziario e un altro in via di definizione per il supporto operativo territoriale e da ultimo con l'Istituto Superiore di Sanità per la collaborazione sul monitoraggio dei possibili livelli di inquinamento presenti attorno ai siti pericolosi per la salute umana;

quindi, in considerazione delle argomentazioni sopra dette, questo *modus operandi* potrebbe essere applicato anche per altri siti di discarica da risanare e localizzati nelle diverse regioni nazionali, in considerazione degli inquinamenti prodotti e quindi delle esigenze di salvaguardia della salute per l'uomo e della necessità pertanto di assicurare la salubrità dell'ambiente;

al fine di poter garantire continuità alla missione così delineata e supportare la struttura già operante, occorre prevedere idonee risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dall'Arma dei Carabinieri che, si evidenzia, non graverebbero sul bilancio dello Stato quale nuovi stanziamenti ma verrebbero garantiti attraverso una autorizzazione a disporre di una percentuale, non superiore allo 0,5% annuo dello stanziamento complessivo di € 110.000.000,00, già messo a disposizione per il Commissario dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per una somma annua pertanto non superiore a € 550.000,00;

tali fondi, giova ripeterlo, già stanziati e allocati su una contabilità speciale di cui il Commissario è Funzionario Delegato, verranno utilizzati al fine di sostenere spese funzionali e strumentali per la propria missione in linea con il quadro esigenziale predisposto con l'Arma dei Carabinieri per la missione in atto e pertanto progressivamente decrescenti in relazione alle risorse impiegate e agli impegni da affrontare. Tale dettato normativo è analogo alla disciplina giuridica già in atto prevista dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, attraverso la quale vengono compensate e sostenute le spese strumentali relative alle Stazioni Appaltanti/Centrali di Committenza che il Commissario utilizza per svolgere le attività di gara e degli iter procedurali relativi alla realizzazione delle bonifiche/messe in sicurezza dei siti;

inoltre in considerazione che l'Ufficio del Commissario, allocato presso il Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (C.U.F.A.), è attualmente composto da 12 unità compreso il Commissario messi a disposizione dall'Arma dei Carabinieri, tutti percepenti il livello stipendiale proprio dell'Arma, occorre, per questa missione, anche in considerazione della possibile assegnazione di ulteriori siti in procedura di infrazione, il rafforzamento dell'Ufficio stesso sia in quantità che per competenze specifiche con altre unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (I.S.P.R.A.) e assegnate temporaneamente per la durata della missione all'Ufficio del Commissario. In tal modo si completerebbe una struttura centrale snella con le professionalità essenziali

al buon funzionamento della missione attraverso anche l'apporto dei Reparti dell'Arma, appartenenti sia alle specialità che a quelli territoriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità a prevedere che il Commissario straordinario di cui in premessa, si avvalga di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.200 (già 15.1)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, non, ché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:».

16.201 (già 15.3)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «al riordino» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento

degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;».

16.202 (già 15.5)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) determinare i costi di gestione del fine vita del prodotto, come individuati dall'articolo 8-bis, comma 4 della direttiva 2008/98/CE, in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione del rifiuto, al fine di assicurare la sostenibilità economica delle attività di gestione del rifiuto, anche per quanto riguarda la gestione delle frazioni residuali non avviabili al riciclo;».

16.203 (già 15.6)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE».

16.204 (già 15.7)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) prevedere un sistema di incentivi al produttore che riesca ad evidenziare mediante etichettatura la riutilizzabilità del bene, modulandolo in base al livello di riutilizzo garantito;».

16.205 (già 15.8)

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, NUGNES

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: «in caso di costituzione di sistemi collettivi», e sostituire le parole da: «ambientale» fino a: «in relazione alla» con le seguenti: «, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la».

16.206 (già 15.11)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: « tramite l'istituzione di un apposito organismo indipendente».

16.207 (già 15.12)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) assicurare, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, della direttiva 2008/98, il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, e in particolare tra i rappresentanti dei produttori e distributori di beni, gestori pubblici e privati di rifiuti tra cui riciclatori, Regioni ed enti locali, reti di riparazione e riutilizzo e operatori della preparazione per il riutilizzo, attraverso l'istituzione di una apposita "cabina di regia" nazionale per ciascuna delle filiere in cui è operativa la responsabilità estesa del produttore, composta dalle rappresentanze paritetiche dei citati soggetti e a cui siano affidate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi sistemi basati sulla responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto attiene la determinazione dei contributi ambientali, l'utilizzo delle relative risorse e la rispondenza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni comunicate dai sistemi medesimi al pubblico ed alle istituzioni».

16.208 (già 15.14)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) esplicitare che i sistemi di responsabilità estesa debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;».

16.209 (già 15.16)

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le seguenti parole: «ed estendere».

16.210 (già 15.19)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

«8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10) prevedere che il sistema definisca:

10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;».

16.211 (già 15.20)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;».

16.212 (già 15.21)

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole:* «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale» *con le seguenti:* «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi;».

b) *alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;»;

c) *alla lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:* «5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

16.213 (già 15.22)

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale», con le seguenti: «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi».

16.214 (già 15.23)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) individuare uno o più sistemi obbligatori di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga" rispettando la gerarchia di rifiuti».

16.215 (già 15.24)

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;».

16.216 (già 15.25)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le parole: «incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo

che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità».

16.217 (già 15.26)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-*bis*) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

3-*ter*) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

3-*quater*) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;».

16.218 (già 15.27)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;».

16.219 [già 15.30 (testo 2)]

GALLONE, BERUTTI, PAPTHEU, Alfredo MESSINA, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851.

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:

5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:

6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate sa-

ranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità;

e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-*bis* della direttiva sui rifiuti n.2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili;

8) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità;

«*e-ter*) riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di Utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contingue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto;».

16.400

FERRAZZI, PITTELLA, MIRABELLI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «cessazione della qualifica di rifiuto» fino alle parole: «2) istituire» con le seguenti:

«cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per dare completa attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, prevedendo altresì che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nel pieno rispetto in ogni caso delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

e-bis) istituire»

16.220 (già 15.31)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transizione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

3) introduzione di misure fiscali, quali VIVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

4) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco-innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

5) modulazione degli eco-contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

6) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili,

7) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transizione verso l'economia circolare;

8) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

9) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

10) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

16.221 (già 15.35)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre a zero la dispersione delle materie plastiche allo stato di granulo durante tutta la catena produttiva e logistica, con riferimento anche alle operazioni nelle infrastrutture portuali».

16.222 (già 15.36)

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «attività soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

16.223 (già 15.37)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

16.224 (già 15.39)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione ambientale» inserire la seguente: «semplificata».

16.225 (già 15.40)

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

«5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

16.226 (già 15.41)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera m), numero 6.1), sopprimere le seguenti parole: «che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori».

16.227 (testo 2) [già 15.42 (testo 2)]

NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) disciplinare e definire la gestione dei materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile al fine di consentirne il riutilizzo anche come sottoprodotti e di incentivarne una gestione volta a privilegiare i livelli più alti della gerarchia di cui all'art. 179, d. lgs. 152/2006, anche attraverso tecniche di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di audit.»

16.228 (già 15.44)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, di concerto con il Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera l), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997».

ORDINI DEL GIORNO

G16.200

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S.944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

premessi che:

l'articolo 16 reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, i quali avranno un significativo impatto sulla normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

in particolare, la lettera e) del citato articolo 16, prevede alcune indicazioni in base alle quali procedere alla riforma della disciplina dell'*end of waste*, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le norme europee già contenute nell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE);

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto "*End of waste*"), assumono importanza centrale;

in proposito, con riferimento alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229 del 2018, che ha di fatto negato in maniera decisamente perentoria, che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto alcun potere di "declassificazione" del rifiuto caso per caso in sede di autorizzazione, si rende necessario e urgente un intervento normativo che consenta alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite la facoltà di stabilire - previo espletamento di adeguate istruttorie - i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-ter, del Codice dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006;

per effetto della citata sentenza tutte le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province nei casi sopra descritti non potranno, alla scadenza, essere rinnovate, mentre nuovi impianti, spesso basati su tecnologie innovative non potranno essere autorizzati;

tutto ciò crea in prospettiva la graduale chiusura di impianti oggi perfettamente inseriti nei processi di riciclo con danni agli imprenditori, perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo con aumento di conferimento in discarica o inceneritore di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega di cui alla citata lettera e) dell'articolo 16, di definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano: a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti; c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

a valutare la possibilità, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, di prevedere che:

a) restino fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

b) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedano caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali.

G16.400

GINETTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 944, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

tra i criteri di delega viene presa in considerazione la disciplina relativa a particolari tipologie di rifiuti, quali a titolo esemplificativo i rifiuti di costruzione e di demolizione; un altro e distinto criterio riguarda invece la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE;

l'articolo 16 e le direttive cui esso dà attuazione sono finalizzati a contribuire alla realizzazione dell'economia circolare; in particolare, il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, l'*end of waste*, è particolarmente rilevante ai fini della realizzazione di una vera economia circolare, ed è tesa a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

la disciplina dei rifiuti da costruzione e demolizione riveste una particolare importanza soprattutto per le aree colpite da eventi sismici, laddove risulta estremamente importante poter procedere, nel pieno rispetto della normativa a tutela dell'ambiente e della salute, al recupero dei materiali derivanti da crolli o successive demolizioni, anche attraverso la rigenerazione dei materiali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, nella revisione della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, anche i rifiuti da demolizione quale particolare categoria di rifiuti da ricomprendere nell'*end of waste*, per permetterne il successivo riutilizzo o riciclo, in particolare nelle aree terremotate dove tali materiali possono, e alle volte addirittura dovrebbero, essere riutilizzati nella ricostruzione.

G16.401

FERRAZZI, PITTELLA, MIRABELLI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 944, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

l'articolo 16, comma 1, lettere e), è stato modificato in sede di esame in Commissione, al fine di disporre non solo la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, ma anche e soprattutto di far salve e rinnovabili le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto in essere, nelle more dell'adozione dei decreti previsti all'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale modifica comunque appare non esaustiva poiché in ogni caso subordinata all'emanazione dei decreti attuativi che con grave sottovalutazione non vengono emanati;

il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, l'*end of waste*, è particolarmente rilevante ai fini della realizzazione di una vera economia circolare, ed è tesa a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

l'assenza di una strategia nazionale e di norme adeguate hanno avuto quale scontata conseguenza la paralisi del sistema poiché le regioni si sono viste costrette a bloccare rinnovi e nuove autorizzazioni per il riciclo di rifiuti non regolato da regolamenti europei o da decreti nazionali: un blocco che ha recato gravi danni al settore coinvolgendo quasi tutte le attività innovative di riciclo;

sarebbe dunque estremamente importante procedere con celerità alla revisione dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, al fine di accogliere pienamente nell'ordinamento italiano quanto disposto a livello europeo, all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto;

purtroppo, contrariamente a quanto ripetutamente affermato nel corso dell'ultimo anno in molte sedi da parte della maggioranza di governo e dal Ministro dell'ambiente in particolare, anche laddove da parte dei partiti di opposizione, e dal PD in particolare, siano state presentate nelle opportune sedi parlamentari proposte finalizzate alla modifica testuale dell'articolo 184-

ter del Codice dell'ambiente, dalla manovra di bilancio al cosiddetto "decreto semplificazioni", al cosiddetto "decreto sblocca cantieri" alla presente legge di delegazione, alle parole non sono seguiti i fatti e non si è riusciti ad adeguare l'ordinamento italiano alle ben più avanzate norme europee, e ciò in danno non solo dell'ambiente ma anche del settore imprenditoriale legato al riciclaggio e al recupero;

le nuove norme in materia, inserite nella legge di conversione del decreto "Sblocca cantieri", non risolvono le problematiche in atto. In attesa dei decreti ministeriali - ne sono stati pubblicati solo due - la nuova norma stabilisce, infatti, che continuano ad essere utilizzati come decreti di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto il DM 5 febbraio 1998 e successivi, compresi i loro allegati che definiscono *"tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività"*. Queste disposizioni, tuttavia, non consentono di riciclare;

impegna il Governo:

a procedere con urgenza, nel primo provvedimento utile, alla modifica dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, al fine di recepire pienamente nell'ordinamento italiano quanto disposto a livello europeo dall'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto, anche perché il pieno recepimento dell'articolo 6 della direttiva, che prevede condizioni e criteri specifici, unitari e validi per tutto il territorio nazionale, consentirebbe tra l'altro alle Regioni, in mancanza di decreti nazionali e di regolamenti europei, di autorizzare, caso per caso, attività di riciclo completo, garantendo la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto ottenuto.

EMENDAMENTI

Art. 17

17.200 (già 16.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANHEU

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutte le categorie di navi» aggiungere le seguenti: «incluso anche quelle unità escluse o non considerate in funzione del materiale di costruzione e delle dimensioni»;».

17.201 (già 16.2)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

17.202 (già 16.3)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 19

19.200 (già 18.1)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

ORDINI DEL GIORNO

Art. 21

G21.400

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»;

premesso che:

l'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, il quale stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio;

il Regolamento sui «*conflict minerals*» prevede una serie di prescrizioni e vincoli al fine di promuovere pratiche responsabili da parte delle imprese importatrici dell'UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati e per ridurre il finanziamento dei gruppi armati in tali zone con i proventi dello sfruttamento dei minerali locali;

l'obiettivo è rendere tracciabile la catena di rifornimento e commercio e contribuire all'azione di contrasto dei traffici illeciti, in particolare in quei paesi (in particolare Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Repubblica Centrafricana, Colombia, Myanmar) dove il business illegale di materie prime produce e alimenta conflitti violenti, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto;

i più conosciuti «minerali da conflitto» sono stagno, tantalio, tungsteno e oro, fondamentali per l'industria elettronica, anche se altri minerali risultano determinanti, come il coltati, la giada, il rame, ecc., e pur tuttavia non ricompresi nel suddetto Regolamento;

la nuova normativa europea rappresenta comunque un primo passo fondamentale nel contrasto dei «minerali da conflitto» ed ha accolto, durante la fase ascendente del procedimento legislativo europeo, anche alcune richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo alla fissazione di so-

glie di volumi di importazione al di sotto delle quali le imprese sono esenti dagli obblighi previsti dal Regolamento medesimo;

rileva anche la previsione di un periodo transitorio che posticipa l'entrata in vigore e l'applicazione di numerose disposizioni (articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, articolo 8, paragrafi 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1,2, 3, e 4, articoli 12 e ,13, articolo 16, paragrafo 3, e articolo 17) a decorrere dal 1° gennaio 2021, per permettere a imprese e amministrazioni degli Stati membri, preposte al controllo degli adempimenti, di porre in atto gradualmente i cambiamenti necessari ad ottemperare quanto previsto dal Regolamento medesimo;

tenuto conto dell'impatto di tale normativa sulle piccole e medie imprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali d'importazione, è necessario monitorare fin da ora le nuove linee guida redatte dalla Commissione europea, rivolte a imprese e autorità competenti, per supportare gli operatori coinvolti, predisponendo strumenti informativi e di supporto utili a realizzare un'efficace implementazione della nuova normativa in materia,

impegna il Governo:

a predisporre, nelle more del periodo di transizione di tre anni previsto dalla normativa europea in materia, adeguati e specifici strumenti informativi e di supporto alle imprese e agli operatori del settore italiani coinvolti, con particolare riguardo all'impatto delle nuove disposizioni sulle PMI.

Art. 22

G22.400

PUCCIARELLI, CASOLATI, PAPAEVANGELIU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

ai sensi della legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea si iscrive nel quadro del periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in un contesto di progressiva armonizzazione normativa tra gli Stati membri, nei settori di competenza, tra cui in particolare quello del mercato interno del commercio e dell'unione doganale;

al fine di dare attuazione al principio di libera circolazione delle merci nell'Unione e di eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie al commercio nel mercato unico, è necessario anche coordinare le procedure e le condizioni di lavoro degli uffici doganali nazionali, con quelle degli altri Stati membri,

considerato che:

in Italia, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge di bilancio 2004) ha istituito lo sportello unico presso gli Uffici dell'Agenzia delle dogane (cosiddetto sportello unico doganale) allo scopo di "semplificare le operazioni di importazione ed esportazione";

con lo sportello unico doganale, è stata data attuazione, tra le altre cose, agli obiettivi delineati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), contenuti anche nel Piano Destinazione Italia;

la misura n. 16 del Piano Destinazione Italia richiedeva l'incremento dell'efficienza del ciclo di import/export tramite l'ampliamento dell'arco orario di servizio degli Uffici doganali ad alta intensità di traffico per portarlo ad una copertura di 24 ore su 24;

nello specifico, con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»", all'articolo 5, comma 2, viene previsto che: "con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato",

considerato, inoltre, che:

l'attuale estensione oraria degli Uffici doganali italiani risulta ancora inferiore alla media europea e che questo fattore comporta una deviazione del traffico di merci negli altri *hub* del continente, con un conseguente mancato controllo da parte delle autorità competenti italiane,

impegna il Governo:

a porre in essere, previa verifica delle disponibilità organiche e finanziarie degli uffici doganali ad alta intensità di traffico, le necessarie misure per effettuare una riorganizzazione degli uffici e degli orari di lavoro del personale impiegato, fatto salvo il monte ore settimanale attuale, al fine di estendere l'orario di apertura di tali uffici in conformità con le disponibilità correnti.

EMENDAMENTI

Art. 23

23.200 (già 21.1)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato:

a) a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici;

b) a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffreddamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio.

A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia».

Art. 24

24.200 (già 22.1)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938», inserire le seguenti: «e in coerenza con le disposizioni degli

accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale».

Art. 26

26.200 (già 23.1)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «uomo e donna» inserire le seguenti: «, al contrasto del lavoro minorile,».
